

CIRCOLO CULTURALE DON PRIMO MAZZOLARI

Vedano al Lambro

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1

E' costituita l'Associazione: "CIRCOLO CULTURALE DON PRIMO MAZZOLARI"

ART.2

L'Associazione ha Sede in Vedano al Lambro, Via S. Stefano n° 4.

ART.3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la presenza e lo sviluppo di un soggetto popolare attraverso una cultura di ispirazione cristiana e mediante esperienze nuove di socialità.

ART.4

L'Associazione a tal fine:

- a) ricerca una identificazione ed una conoscenza approfondita dei problemi culturali, sociali, religiosi, con ricerche, studi, documentazioni, incontri, dibattiti, ecc.
- b) costituisce, per lo studio dei problemi più significativi, gruppi di lavoro, di ricerca, di partecipazione sociale, al fine di sviluppare, una coscientizzazione ai vari livelli e per ottenere proposte alla soluzione di problemi presenti ed emergenti sul territorio
- c) promuove la formazione culturale, sociale, professionale, sia degli aderenti che dei cittadini, utilizzando tecniche e mezzi di informazione ed educazione a disposizione
- d) agisce ricercando la collaborazione di Enti pubblici e Privati di organizzazioni, di movimenti, di cittadini, sia localmente che su scala più vasta, aventi finalità coincidenti all'Associazione

ART.5

L'Associazione è a base volontaristica e non persegue fini di lucro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.6

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) fondi di riserva;
- c) eventuali elargizioni, donazioni, lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- a) Quote sociali;
- b) utili derivanti da manifestazioni;
- c) ogni altra entrata che possa concorrere ad incrementare l'attivo sociale.

ART.7

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni esercizio viene gestito in base al bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato esecutivo predispone ogni anno il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione.

MEMBRI ASSOCIATI

ART.8

Sono membri dell 'Associazione tutte le persone che ne facciano domanda accettando, all 'atto dell 'iscrizione, lo statuto ed il regolamento dell 'Associazione.

ART.9

La qualifica di associato si perde per dimissioni, per decesso, per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione, per condotta contraria allo Statuto, per condotta contraria alla deliberazione dell'assemblea. La perdita della qualifica di Socio, che non sia per dimissioni o decesso, viene accertata da un collegio arbitrale costituito da tre membri nominati ogni due anni in occasione del rinnovo delle cariche.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.10

L'Assemblea, massimo potere decisionale, è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione. Essa delibera il bilancio di previsione ed il consuntivo, gli indirizzi generali e le attività specifiche svolte o da svolgere, nomina il presidente e i sei Membri del Comitato Esecutivo, le modifiche del "Atto Costitutivo e dello Statuto, e quanto le viene demandato per legge e per Statuto. L'Assemblea controlla l'effettuazione dei programmi deliberati e l'operato del Comitato Esecutivo.

ART.11

Gli associati sono convocati in assemblea dal Comitato Esecutivo al meno due volte all 'anno con convocazione scritta, contenente l 'ordine del giorno, inviata al meno 5 giorni prima della data dell 'adunanza. L'Assemblea può essere convocata su richiesta sottoscritta da almeno il 25% degli Associati da inviare al Comitato Esecutivo, indicante l'ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo deve dare procedura alla convocazione dell'assemblea dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta pena la decadenza dalle Sue funzioni. L'Assemblea è sempre convocata in Vedano al Lambro.

ART.12

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo ed in mancanza da un membro dell'Esecutivo ed in mancanza dell'Esecutivo da un Socio presente in assemblea. Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e due scrutatori. Dell'Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE

ART.13

L 'Associazione è amministrata dal Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da 6 membri eletti fra i Soci. Il Comitato Esecutivo dura in carica 2 anni ed il mandato è rinnovabile. Il mandato può essere revocato dall'assemblea con voto di sfiducia. Nessun compenso è dovuto al Comitato Esecutivo

ART.14

Il Segretario viene nominato dal Comitato Esecutivo fra i suoi membri

ART.15

Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o su convocazione richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal suo Presidente od in assenza del membro più anziano.

ART.16

Il Presidente del Comitato Esecutivo è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Egli ha il compito di controllare, coordinare, rendere più efficiente ogni attività dell'Associazione, curare l'esecuzione delle deliberazioni, riferire all'Assemblea l'attività svolta, firmare, abbinato ad un membro dell'Esecutivo, gli atti riferiti alle spese.

ART.17

Il Comitato Esecutivo è investito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla nomina di dipendenti, alla loro retribuzione. Propone all'assemblea dei Soci il regolamento dell'Associazione, la cui osservanza, una volta approvato, è obbligatoria per tutti gli associati.

COLLEGIO REVISORI

ART.18

La Gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti fra i soci, dura in carica due anni e agisce secondo quanto previsto dal Codice Civile.

SCIoglimento E CONTROVERSIE

ART.19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci che nomina contemporaneamente un liquidatore e la destinazione del patrimonio.

ART.20

Le controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte ad un collegio arbitrale, che dura in carica due anni, composto da tre soci nominati dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.